

## ALLEGATO A

(Avviso pubblico e disciplinare funzionale al conferimento di un incarico individuale a soggetto esterno all'Amministrazione per lo svolgimento di attività di supporto a specifiche funzioni istituzionali del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio)

### Cap. 1

(Avviso pubblico)

1.1 Con il presente avviso pubblico:

- a) si rende noto che si intende procedere, per conto del “Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio” (di seguito, *breviter*, “Garante regionale”), al conferimento di un incarico individuale a soggetto esterno all'Amministrazione (per il seguito, *breviter*, “incarico”) per lo svolgimento di attività di supporto a specifiche funzioni istituzionali del medesimo;
- b) si vuole favorire, attraverso l'acquisizione delle candidature all'incarico, la più ampia facoltà di scelta in merito al conferimento dello stesso, in applicazione dei principi di pubblicità, trasparenza e partecipazione.

1.2 Le condizioni, i requisiti, i termini e le modalità per il conferimento dell'incarico, ai sensi della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e in coerenza con la determinazione della quale il presente atto costituisce un allegato, sono stabiliti nel disciplinare di cui al capitolo 2.

### Cap. 2

(Disciplinare)

2.1 Interesse pubblico perseguito e descrizione dell'esigenza funzionale da soddisfare.

Un adeguato svolgimento da parte del Garante regionale di specifiche funzioni istituzionali attribuitegli dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modifiche, richiede peculiari competenze, esperienze e qualificazioni professionali.

Ci si riferisce, specificatamente, alle funzioni di:

- a) promozione e realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sui diritti dei minori, anche mediante incontri e attività educative rivolte alla comunità scolastica;

- b) prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nei contesti educativi e scolastici, attraverso attività di informazione, confronto e sensibilizzazione rivolte a studenti, docenti e famiglie;
- c) informazione e orientamento sui rischi connessi all'utilizzo della rete e dei social media, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alla promozione di un uso consapevole degli strumenti digitali;
- d) promozione della cultura del rispetto, della legalità e della tutela dei diritti dei minori, anche mediante iniziative di confronto e dialogo con le istituzioni scolastiche e con i soggetti operanti nei contesti educativi.

## 2.2 Compiti operativi.

Affinché possa essere fornito un supporto qualificato e specialistico al Garante regionale con riferimento all'esercizio delle funzioni istituzionali di cui al paragrafo 2.1, si ritiene che il professionista incaricato debba possedere delle competenze – comprovate da specifiche qualificazioni, determinate qualità, capacità e/o titoli peculiari ovvero da concrete esperienze lavorative e da conoscenze dirette acquisite con l'osservazione e/o la pratica – che gli consentano di assicurare lo svolgimento di compiti operativi in materia di:

- a) partecipazione e supporto ad incontri informativi e di sensibilizzazione presso istituti scolastici del territorio regionale, promossi dal Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nei contesti educativi e scolastici;
- c) educazione alla cittadinanza digitale e consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo della rete e dei social media, con particolare riferimento alla tutela dei minori;
- d) gestione delle relazioni e dei conflitti nei contesti scolastici e tra pari, con particolare riferimento alle dinamiche relazionali tra adolescenti;
- e) promozione di percorsi di confronto e dialogo con studenti, docenti e famiglie sui temi del rispetto reciproco, della responsabilità digitale e della prevenzione delle forme di disagio relazionale;
- f) supporto alle iniziative informative ed educative promosse dal Garante regionale nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.

## 2.3 Durata dell'incarico e compenso onnicomprensivo per lo stesso.

La durata dell'incarico è di mesi 7 (sette), decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di collaborazione occasionale ex articolo 2222 e seguenti del Codice civile.

Il compenso onnicomprensivo lordo spettante per l'incarico è pari a 2.800,00 (duemilaottocento/00) euro, comprensivo delle eventuali spese di viaggio per spostamenti, così articolato:

- 900,00 (novecento/00) euro, come prima tranche, sotto forma di acconto, a seguito della sottoscrizione del contratto;
- 900,00 (novecento/00) euro, come seconda tranche, previa presentazione di una relazione intermedia sulle attività svolte;
- 1.000,00 (mille/00) euro, come terza e ultima tranche, a saldo, previa presentazione della relazione finale.

Gli ulteriori elementi del contratto, comprese le condizioni per il versamento delle indicate tranche, sono definiti con la determinazione di conferimento dell'incarico, che contiene in allegato il relativo schema di contratto.

#### 2.4 Requisiti di legittimazione della candidatura.

Possono presentare la propria candidatura ai fini del conferimento dell'incarico i soggetti esterni all'Amministrazione che siano in possesso dei seguenti requisiti di legittimazione:

- a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) iscrizione nelle liste elettorali;
- d) non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere stato dichiarato decaduto/a per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero non essere stato licenziato per le medesime motivazioni;
- e) non avere riportato condanne penali, anche non definitive, e non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario specificare la natura delle condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso);
- f) non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza detentive e di prevenzione, né essere stato sottoposto a libertà vigilata (in caso contrario specificare la natura delle relative misure);
- g) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (nel caso di interdizione temporanea specificare i motivi e la durata);
- h) non trovarsi in conflitto di interessi, anche solo potenziale, con questa Amministrazione;
- l) possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento equipollente, ovvero di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L-19) ovvero di laurea magistrale in Scienze pedagogiche (classe LM-85) o titoli equipollenti;
- m) competenze/conoscenze/esperienze, documentate, relative ai peculiari compiti operativi di cui al paragrafo 2.2.

L'assenza anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente paragrafo costituisce motivo di esclusione della domanda di candidatura di cui al paragrafo 2.8. Tali requisiti, così come quelli ulteriori di cui al paragrafo 2.5, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di candidatura stessa.

#### 2.5 Requisiti ulteriori.

Ai fini della valutazione delle candidature, costituiscono requisiti ulteriori (non indispensabili) rispetto a quelli di cui al paragrafo 2.4, sempre che riferibili ai compiti operativi di cui al paragrafo 2.2, i seguenti:

- a) ricerche e pubblicazioni;
- b) titoli post-universitari rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche, di durata comunque superiore a quella annuale

(dottorato di ricerca, master di II livello, corso di specializzazione).

## 2.6 Curriculum vitae.

Al fine di consentire la valutazione dei requisiti di legittimazione della candidatura e dei requisiti ulteriori di cui rispettivamente ai paragrafi 2.4 e 2.5 nonché di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione stessa, i candidati devono corredare la domanda di candidatura di cui al paragrafo 2.8 del proprio *curriculum vitae* aggiornato.

## 2.7 Procedura di conferimento dell'incarico.

Ai fini del conferimento dell'incarico, il dirigente della struttura amministrativa di supporto, il responsabile del procedimento e il funzionario competente in materia di supporto alle attività del Garante regionale provvedono, secondo la sequenzialità di seguito indicata:

- a) alla verifica di ammissibilità delle domande di candidatura di cui al paragrafo 2.8;
- b) alla valutazione dei requisiti e degli elementi dichiarati attraverso la comparazione dei *curricula*;
- c) all'eventuale svolgimento, anche in modalità telematica, di un colloquio con uno o più candidati, qualora ciò sia ritenuto necessario quale ulteriore livello di verifica della pertinenza, dell'appropriatezza e della rispondenza dei requisiti e degli elementi curriculari dichiarati rispetto ai compiti operativi di cui al paragrafo 2.2;
- d) alla redazione, all'esito della procedura comparativa espletata, di un processo verbale da cui risultino le motivazioni della valutazione e della scelta effettuata dall'Amministrazione.

## 2.8 Modalità e termini di presentazione della domanda di candidatura.

La domanda di candidatura deve essere, a pena di esclusione, presentata dai soggetti interessati entro il termine perentorio delle ore 23:59 del decimo giorno successivo a quello della pubblicazione contestuale del presente allegato, dell'Allegato A1 e della determinazione di cui costituiscono parti integranti e sostanziali nella sezione "BANDI E AVVISI", sottosezione "AVVISI", della home page del sito web istituzionale del Consiglio regionale nonché nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Altri contenuti", sottosezione di secondo livello "Altri contenuti - Avvisi pubblici" della home page stessa.

La domanda di candidatura, indirizzata al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio – c/o Consiglio regionale del Lazio / "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza", deve essere, a pena di esclusione, presentata:

- a) esclusivamente in una delle seguenti modalità:
  1. per via telematica, dalla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [infanziaeadolescenza@cert.consreglazio.it](mailto:infanziaeadolescenza@cert.consreglazio.it)
  2. per via telematica, mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo: [garanteinfanzia@regione.lazio.it](mailto:garanteinfanzia@regione.lazio.it)

Non è ritenuta ammissibile la domanda di candidatura presentata con modalità difformi ovvero oltre il termine perentorio sopra indicato, relativamente a quest'ultimo, il rispetto è comprovato:

- dalla data e ora di invio risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore, in caso di invio a mezzo di PEC;
- dalla data e ora di ricezione risultante dal sistema informatico dell'Amministrazione, in caso di invio tramite posta elettronica ordinaria.

Qualora il termine per la presentazione della domanda di candidatura cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata o tardiva ricezione della domanda di candidatura dovuta a cause non imputabili alla stessa.

L'oggetto della PEC o della comunicazione di posta elettronica deve recare la seguente dicitura:

“Domanda di candidatura ai fini del conferimento di un incarico individuale a soggetto esterno all'Amministrazione per attività di supporto al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio”.

b) esclusivamente utilizzando il Modello di domanda di cui all'Allegato A1;

c) corredata dalla scansione di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità, in caso di presentazione mediante posta elettronica ordinaria ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), la scansione del documento non è necessaria qualora la domanda sia presentata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere a) e c-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

## 2.9 Accesso agli atti.

Relativamente al diritto di accesso agli atti relativi alla procedura di cui al presente documento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e successive modifiche.

## Cap. 3

### *(Trattamento dei dati personali)*

#### 3.0 Trattamento dei dati personali. Informativa ex articoli 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura di cui al presente avviso e, per il candidato eventualmente individuato, per la gestione del conseguente rapporto contrattuale.

Il trattamento dei dati è effettuato, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione previsti dal RGPD.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura; l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di prendere parte alla stessa.

Il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio e il Consiglio regionale del Lazio operano quali contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del RGPD.

I dati personali potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti autorizzati e coinvolti nelle attività istruttorie connesse alla procedura e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto degli obblighi normativi vigenti. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del regolamento (UE) 2016/679, tra cui il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento e di opposizione allo stesso.

Le richieste per l'esercizio dei predetti diritti possono essere rivolte al Consiglio regionale del Lazio al seguente recapito:

– [urp@regione.lazio.it](mailto:urp@regione.lazio.it)

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) del Consiglio regionale del Lazio è contattabile ai seguenti recapiti:

– PEC: [rpdcrl@cert.consreglazio.it](mailto:rpdcrl@cert.consreglazio.it)

– e-mail: [rpdcrl@regione.lazio.it](mailto:rpdcrl@regione.lazio.it)

Resta ferma la possibilità per l'interessato di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 77 del RGPD.

### 3.1 Il Responsabile del procedimento. Chiarimenti e informazioni.

Ai sensi dell'articolo 5 della l. 241/1990 il responsabile del procedimento di cui al presente allegato è il dott. Matteo Boni, funzionario assegnato alla struttura amministrativa di supporto, a cui ci si può rivolgere per eventuali richieste di chiarimento e/o informazione in merito alla procedura, per l'accesso agli atti di cui al paragrafo 2.9 e per l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 3.0. Il medesimo è contattabile al recapito di seguito riportato:

— e-mail: [m.boni@regione.lazio.it](mailto:m.boni@regione.lazio.it)

### 3.2 Disposizioni finali:

- a) ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, in sede di esame di ammissione della domanda di candidatura è possibile sanare le carenze di qualsiasi elemento formale delle stesse attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della l. 241/1990 e successive modifiche, assegnando al candidato un termine perentorio non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la risposta alle relative richieste. In particolare, allo scopo di disporre di ogni elemento utile alla valutazione della candidatura, il responsabile del procedimento può: acquisire dichiarazioni, chiarificazioni, attestazioni e integrazioni di carenze documentali; richiedere la rettifica della domanda erronea o incompleta; esperire accertamenti tecnici e ispezioni; ordinare esibizioni documentali, in specie inerenti a requisiti/capacità;

- b) la domanda di candidatura presentata a termini del presente atto costituisce utile indicazione ma non vincola l'Amministrazione al successivo conferimento dell'incarico. L'Amministrazione si riserva, pertanto, la facoltà di revocare, modificare o sospendere, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, il presente atto e la determinazione di cui lo stesso costituisce un allegato e parte integrante e sostanziale ovvero di non procedere al susseguente conferimento dell'incarico ovvero di avviare altre procedure dirette al conferimento, senza obbligo di comunicarne i motivi e senza che il soggetto interessato possa, per questo, vantare diritti, legittime aspettative o pretese nei confronti dell'Amministrazione stessa. In tal senso, si precisa che nessun rimborso viene riconosciuto, neppure per le eventuali spese sostenute per la presentazione della domanda di candidatura e che la documentazione presentata, anche in caso di non ammissione, non viene restituita;
- c) l'Amministrazione si riserva, in ogni caso, sulla base della pertinente regolamentazione interna, di verificare, in conformità con quanto previsto dal d.P.R. 445/2000 e successive modifiche, la veridicità delle dichiarazioni rese dal singolo candidato sui requisiti e titoli posseduti nonché sulle informazioni fornite;
- d) con la partecipazione alla procedura di cui al presente atto è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserve di tutte le disposizioni contenute nello stesso;
- e) le comunicazioni relative alla procedura di cui al presente atto sono effettuate, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti del singolo candidato, nella sezione "BANDI E AVVISI", sottosezione "AVVISI", della *home page* del sito *web* istituzionale del Consiglio regionale nonché nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Altri contenuti", sottosezione di secondo livello "Altri contenuti - Avvisi pubblici", della *home page* stessa.